

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI
NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI RECANATI**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 25.02.2010 n. 7

INDICE

TITOLO PRIMO – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 (Oggetto del Regolamento)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Classificazione)
- Art. 4 (Assimilazione ai rifiuti urbani)

TITOLO SECONDO – LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 5 (Organizzazione territoriale del servizio)
- Art. 6 (Finanziamento del servizio)
- Art. 7 (Raccolta Differenziata)
- Art. 8 (Informazioni e comunicazioni alla cittadinanza)
- Art. 9 (Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato: ambiti di collaborazione)

CAPO II – LA RACCOLTA

§ 1 – ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI

- Art. 10 (Individuazione delle zone di pertinenza del servizio e modalità della raccolta)

§ 2 – RACCOLTA A MEZZO CASSONETTI E/O CONTENITORI

- Art. 11 (Modalità di conferimento dei rifiuti)
- Art. 12 (Dotazione delle attrezzature da adibire alla raccolta dei rifiuti solidi urbani)
- Art. 13 (Pulizia e disinfezione dei contenitori)
- Art. 14 (Periodicità della raccolta)
- Art. 15 (Atti vietati)

§ 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE

- Art. 16 (Delimitazione)
- Art. 17 (Organizzazione del servizio di raccolta domiciliare)
- Art. 18 (Dotazione delle attrezzature)

§ 4 – CENTRI DI RACCOLTA

- Art. 19 (Centro Multiraccolta)

§ 4 – RACCOLTA DEI RIFIUTI ASSIMILATI

- Art. 20 (Raccolta dei rifiuti assimilati ai RSU)

CAPO III – SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA

- Art. 21 (Perimetro di servizio)
- Art. 22 (Servizio di spezzamento manuale e meccanizzato)
- Art. 23 (Cestini porta rifiuti)
- Art. 24 (Pulizia dei mercati)

- Art. 25 (Pulizia delle aree esterne ai pubblici esercizi)
- Art. 26 (Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti)
- Art. 27 (Rifiuti prodotti durante le manifestazioni pubbliche)
- Art. 28 (Spazzamento delle foglie)
- Art. 29 (Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie)
- Art. 30 (Carico e scarico di merci e materiali)
- Art. 31 (Pulizia dei terreni non occupati da fabbricati)
- Art.32 (Disposizioni per proprietari di animali domestici)
- Art.33 (Lavaggio delle aree pubbliche e zona mercato)
- Art.34 (Disposizioni diverse)

CAPO IV – TRASPORTO DEI RIFIUTI

- Art. 35 (Automezzi)

CAPO V – SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

- Art. 36 (Modalità dello smaltimento e recupero)

CAPO VI – GESTIONE DI TIPOLOGIE PARTICOLARI DI RIFIUTI

- Art. 37 (Rifiuti inerti)
- Art. 38 (Veicoli a motore e rimorchi)
- Art. 39 (Rifiuti cimiteriali)
- Art. 40 (Resti di animali)
- Art. 41 (Siringhe)
- Art. 42 (Potature e sfalci)
- Art. 43 (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE)

CAPO VII – CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 44 (Controlli)
- Art. 45 (Sanzioni)
- Art. 46 (Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti)
- Art. 47 (Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati)

TITOLO TERZO – PERSONALE: FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE

- Art. 48 (Formazione del personale)
- Art. 49 (Informazione del personale)
- Art. 50 (Collaborazione con altri enti)

TITOLO QUARTO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 (Tariffa gestione rifiuti urbani)

Art. 52 (Regolamenti)

Art. 53 (Norme abrogate)

Art. 54 (Casi non previsti dal presente Regolamento)

Art. 55 (Modifiche del Regolamento)

**ALLEGATO A – ELENCO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI (AI SENSI
DELL'ART.198, COMMA 2, DEL D.LGS.152/2006)**

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio comunale, in osservanza ed in attuazione di quanto previsto dalla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale".

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni normative previste dall'art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.. Pertanto, deve intendersi per:
 - a) rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - c) detentore:** il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
 - e) raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f) raccolta differenziata:** la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
 - g) smaltimento:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006;
 - h) recupero:** le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D. Lgs. n.

152/2006;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotriifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

n) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che

li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione preliminare s'intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;

o) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

p) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181/bis del D. Lgs. n. 152/2006;

r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

1) il rischio ambientale e sanitario;

2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;

3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'art. 229 del D. Lgs. n. 152/2006;

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è

certa e non eventuale:

1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare;

2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1);

v) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo 212 del D. Lgs. n. 152/2006 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

z) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;

aa) scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

bb) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

cc) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita dalla precedente lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera dd);

dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

Art. 3

Classificazione

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani a norma del successivo art. 4;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D. Lgs. n.152/2006 in tema di terre e rocce da scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs.n.152/2006;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. n.152/2006, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

Art. 4

Assimilazione ai rifiuti urbani

1. I rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati ai rifiuti urbani sotto il profilo qualitativo e

quantitativo. La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani è disciplinata dall'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006. Sulla base delle relative caratteristiche merceologiche debbono intendersi assimilati ai rifiuti urbani quelli riportati nell'elenco allegato al presente Regolamento (ALLEGATO A) .

2.Oltre che all'accertamento della rispondenza dei criteri qualitativi di cui al precedente comma, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle attività produttive e commerciali è altresì subordinata alla verifica dei seguenti criteri quantitativi:

- a) **Criterio assoluto:** Il criterio assoluto fissa la soglia quantitativa ponderale e/o volumetrica di produzione annua dei rifiuti al disopra del quale i rifiuti derivanti dai locali ed aree dove si svolgono le attività di che trattasi non vengono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione a rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul pubblico servizio di raccolta dal conferimento di tali quantitativi, viene fissato in 20.000 kg/anno o in 1.000 m³/anno. Sono pertanto assimilati ai rifiuti urbani, ferma restando l'esigenza della rispondenza ai criteri qualitativi di cui al comma 1, i rifiuti derivanti da locali ed aree ove si svolgono attività artigianali, produttive, commerciali, di deposito, stoccaggio ecc., quando la produzione annua risulti inferiore a 20.000 kg/anno o in 1.000 m³/anno. Quando la produzione dei rifiuti supera tale soglia, è vietato lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta, anche nel caso di rifiuti sotto il profilo qualitativo analoghi ai rifiuti urbani. In tale caso il produttore dovrà informare il comune o l'Azienda che svolge il servizio che provvederà a stipulare con questo una convenzione a privativa per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti.
- b) **Criterio relativo.** Il criterio relativo fissa i valori di conferimento massimo al circuito di raccolta dei rifiuti urbani. Nel caso la produzione dei rifiuti non avviene in modo omogeneo nell'arco temporale e si verificano picchi di produzione in alcuni giorni o periodi della settimana, tale da comportare l'impossibilità della loro immissione all'interno del circuito di raccolta dei rifiuti urbani, i rifiuti non si considerano assimilabili pur avendo questi caratteristiche merceologiche che ne giustificano l'assimilazione. La quantità massima giornaliera complessiva di rifiuti assimilati conferibile non deve essere superiore a 500 kg ovvero 1.500 litri.

TITOLO SECONDO

LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5

Organizzazione territoriale del servizio

1. La gestione dei rifiuti urbani e assimilati è organizzata a livello di Ambito Territoriale Ottimale (ATO), nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o) del D. Lgs. n. 152/2006, e secondo i seguenti criteri:
 - a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
 - b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
 - c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
 - d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
 - e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti.
2. In attesa della costituzione dell'Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del D. Lgs. n. 152/2006, la gestione del Servizio viene affidata in base all'art. 113 del D. Lgs. n.167/2000 e alla L.R. n. 24/2009.

Art. 6

Finanziamento del servizio

1. In attesa che venga istituita la tariffa di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, di seguito denominato Servizio, continua ad essere finanziato secondo il vigente regime di prelievo (TARSU o tariffa art.238 D.Lgs. n.152/2006).

Art. 7

Raccolta Differenziata

1. Il Servizio promuove e organizza la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, al fine di

conseguire gli obiettivi previsti dalla vigente normativa.

2. Salvo quanto stabilito in materia di raccolta dei rifiuti assimilati destinati al recupero, le varie frazioni dei rifiuti inseriti nel programma di raccolta differenziata del Comune devono essere conferite negli appositi contenitori/campagne stradali ovvero nell'apposito Centro di Raccolta ovvero secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento per il servizio di raccolta domiciliare.
3. Al fine di rendere puntuale anche l'applicazione del tributo o della tariffa con il sistema di raccolta domiciliare, potrà essere attuata, d'intesa con il gestore del Servizio, l'applicazione del sistema per la commisurazione dell'effettiva quantità dei rifiuti riciclabili conferiti.

Art. 8

Informazioni e comunicazioni alla cittadinanza

- 1 Il Servizio Nettezza Urbana garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite l'ufficio preposto.
- 2 Il Servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente.
- 3 L'informazione e la comunicazione alla cittadinanza devono essere intese come elemento strategico che si affianca a pieno diritto alle scelte strutturali e strategiche del Comune tese ad ottenere il migliore risultato possibile dalla gestione del Servizio.
- 4 L'informazione e la comunicazione devono favorire l'efficienza della gestione dei rifiuti con particolare riferimento alle raccolte differenziate. Devono, inoltre, essere tese a valorizzare e gratificare i cittadini che partecipano attivamente allo svolgimento dei servizi prestati.
- 5 L'informazione e la comunicazione devono contribuire al miglioramento delle relazioni fra il Comune e la cittadinanza, devono favorire le raccolte differenziate, sia a livello qualitativo che quantitativo, devono pubblicizzare i risultati raggiunti e quello che i cittadini possono fare per migliorare detti risultati.
- 6 Per favorire il conseguimento del miglior risultato possibile le iniziative di informazione e di comunicazione devono essere dirette a:
 - a) i tecnici del Comune ed i suoi operatori e le associazioni di categoria;
 - b) i mezzi di informazione e gli operatori del mondo scolastico;
 - c) le forze sociali, le associazioni di volontariato, professionali, ambientaliste e di consumatori avvalendosi, anche, dei mezzi di informazione presenti sul territorio.
- 7 L'informazione e la comunicazione, per ottenere risultati ottimali, devono adottare, in modo sinergico, i seguenti strumenti: materiale informativo, azioni di coinvolgimento e, su indicazioni

della Giunta, incentivi economici. L'informazione e la comunicazione devono essere mirate e diversificate nella forma e nei contenuti a seconda degli interlocutori a cui sono mirate (p.e. cittadini utenti, tecnici del Comune e/o suoi operatori e/o gestori, studenti ecc.)

- 8 L'ufficio di cui al comma 1 che riceve i reclami e le proposte dei cittadini deve provvedere a fornire le relative risposte ai richiedenti o, se non in grado, deve consegnare tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.
- 9 Il Gestore del Servizio, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di nettezza urbana.

Art. 9

Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato: ambiti di collaborazione

- 1 Il Gestore del Servizio, in accordo con il Comune, per promuovere la raccolta differenziata con particolare riferimento ai Centri di Raccolta, si può avvalere delle Associazioni Ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 6 della Legge 11 Agosto 1991, n. 266.
- 2 Le Associazioni e le Organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani e assimilati nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in modo particolare alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.
- 3 Il Gestore del Servizio, in accordo con il Comune, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, può avvalersi anche di strutture operanti nel settore dei lavori socialmente utili et similia.
- 4 In ogni caso le Associazioni e le Organizzazioni suddette debbono essere in possesso di requisiti previsti per le specifiche attività (autorizzazioni e/o iscrizioni da parte degli Enti preposti o da parte dell'Albo Gestori Rifiuti).

CAPO II

LA RACCOLTA

§1

ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI

Art. 10

Individuazione delle zone di pertinenza del servizio e modalità della raccolta

1. Ove non diversamente specificato nell'articolato le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano, sia per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani interni ed esterni e di quelli ad essi assimilati sia per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della popolazione, all'intero territorio del Comune di Recanati.
- 1 Il servizio di raccolta dei rifiuti è organizzato da parte del Gestore in base alle caratteristiche del territorio e delle utenze in esso dislocate, con i seguenti metodi:
 - A) a mezzo cassonetti e/o contenitori dislocati sul territorio comunale in aree appositamente individuate. In detti contenitori devono essere conferiti esclusivamente rifiuti urbani con le modalità di cui al presente regolamento.
 - B) con il sistema di raccolta domiciliare, nel territorio in cui è istituito tale servizio, con le modalità di cui al presente Regolamento.
 - C) con conferimento diretto al Centro di Raccolta, sulla base dei criteri di funzionamento stabiliti dalla Giunta Comunale.

§2

RACCOLTA A MEZZO CASSONETTI E/O CONTENITORI

Art. 11

Modalità di conferimento dei rifiuti

- 1 Salvo quanto previsto dai successivi paragrafi in tema di raccolta domiciliare e di conferimento al Centro di Raccolta e fermo restando quanto stabilito in materia di rifiuti speciali assimilati, i rifiuti urbani devono essere conferiti esclusivamente negli appositi cassonetti/contenitori dislocati sul territorio comunale.
- 2 Per poter essere conferiti nei predetti contenitori, i rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti, salvo che per il vetro che deve essere conferito direttamente, privo di tappi di alluminio o plastica e privo di sacchetto.

- 3 Gli utenti devono prestare particolare attenzione per evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al servizio di raccolta.
- 4 Gli orari di conferimento dei rifiuti sono stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

Art. 12

Dotazione delle attrezzature da adibire alla raccolta dei rifiuti urbani

- 1 La dotazione di cassonetti, bidoni e sacchi, a seconda della tipologia della raccolta, deve essere tale da soddisfare le esigenze dell'utenza nella zona servita in relazione alla periodicità della raccolta, così come stabilita dal presente Regolamento.
- 2 Laddove il servizio viene effettuato tramite cassonetti/contenitori, la distanza minima di conferimento dal più vicino punto di raccolta è pari a 400 ml. Laddove tali condizioni non vengano rispettate si provvederà ad una riduzione nell'applicazione della tassa/tariffa dei rifiuti, ai sensi dell'art.7 del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni.
- 3 I cassonetti e i contenitori sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire la dispersione di liquidi e lo scorrimento dei cassonetti stessi nonché per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
- 4 I piani attuativi e i progetti per la costruzione e/o la sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra.
- 5 I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi
- 6 I contenitori di cui sopra devono inoltre disporre di adeguata chiusura tale da non permettere il rovistamento da parte di animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentescibili. Lo svuotamento di detti contenitori dovrà essere effettuato con periodicità tale da evitare problemi igienico-sanitari e di successivo trattamento e recupero dei materiali raccolti in forma differenziata.
- 7 In caso di comprovata necessità che richieda l'aumento del numero dei cassonetti per sopperire a situazioni particolari il Gestore del servizio dovrà assicurare la collocazione di un congruo numero di cassonetti.

Art. 13

Pulizia e disinfezione dei contenitori

- 1 Il Gestore del Servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori

installati sul territorio in luogo pubblico, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico se di competenza.

- 2 Le operazioni di lavaggio e disinfezione dei contenitori sono effettuate, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, attenendosi alle metodiche tecnico-scientifiche ed alle temporalità previste in apposita disposizione del Comune. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.
- 3 Il Gestore del Servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 14

Periodicità della raccolta

- 1 Nelle zone ove si effettua la raccolta obbligatoria il carico e il trasporto dei rifiuti sono effettuati, di norma, nei giorni feriali. Con ordinanza sindacale adeguatamente motivata possono essere previste frequenze di raccolta diverse, purché ciò non comporti maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e siano comunque salvaguardate le esigenze di decoro ambientale.
- 2 Qualora dovessero aversi più giorni festivi consecutivi, uno solo di questi deve essere considerato lavorativo ai fini del primo comma.
- 3 Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, la periodicità di cui ai precedenti commi può essere modificata con ordinanza sindacale motivata e/o da provvedimento del Responsabile del servizio.

Art. 15

Atti vietati

1. È vietato a chiunque:

- a) spostare e/o modificare l'ubicazione dei cassonetti stabilita dai competenti organi, fatta eccezione per il personale a ciò preposto;
- b) danneggiare o imbrattare i cassonetti ovvero affiggervi qualsiasi cosa;
- c) depositare all'interno dei cassonetti rifiuti diversi dai rifiuti urbani nonché sostanze liquide, rifiuti allo stato fuso, ceneri e/o carboni ardenti, materiali in stato di combustione, materiali che possono recare danno ai cassonetti e alle attrezzature come tubi metallici, aste, tavole, casse, ecc.;
- d) inserire o abbandonare nei cassonetti rifiuti pericolosi;
- e) inserire o abbandonare nei cassonetti le tipologie dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata

per i quali è stata prevista l'organizzazione del servizio. Tali materiali dovranno essere depositati negli appositi contenitori o sacchetti e/o conferiti negli appositi Centri di Raccolta istituiti ed organizzati dal Comune, ovvero con le modalità definite nel progetto di raccolta domiciliare;

- f) depositare all'interno dei cassonetti i rifiuti speciali che non siano stati esplicitamente dichiarati "assimilati" ai rifiuti urbani dal presente Regolamento;
- g) depositare, lasciare, abbandonare fuori dei cassonetti, sacchetti, scatoloni, cartoni, bottiglie, carta e tutti i rifiuti e materiali vari che sarebbero dovuti o potuti essere collocati entro gli stessi cassonetti e/o contenitori/campane per la raccolta differenziata;
- h) conferire nei cassonetti rifiuti provenienti da altro Comune;
- i) prelevare rifiuti dai contenitori della raccolta differenziata.

§3

RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE

Art. 16

Delimitazione

- 1 Nelle zone indicate nella planimetria di servizio allegata per i rifiuti urbani ed assimilati, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 2§ e per la raccolta presso i Centri di Raccolta, è istituito il servizio di raccolta domiciliare.

Art. 17

Organizzazione del servizio di raccolta domiciliare

1. In generale, salvo singole varianti che potranno essere introdotte dal Gestore del Servizio in accordo con il Comune, il servizio di raccolta domiciliare si basa sulle seguenti scelte gestionali:
 - a) raccolta domiciliare multimateriale del secco leggero, effettuata con sacco/contenitore in cui l'utente introduce i seguenti rifiuti: plastica, lattine e metalli. La raccolta sarà effettuata con il ritiro del sacco da parte degli operatori incaricati o davanti l'uscio di casa dell'utente (porta a porta) o all'incrocio tra il passo privato dell'utente e la strada pubblica (porta a porta) oppure tramite il ritiro del sacco dalla cesta pubblica di conferimento;
 - b) raccolta domiciliare della carta e cartone, effettuata con sacco di carta o qualsiasi altro contenitore in carta o cartone (scatole o scatoloni a perdere, sacchi di carta diversi da quello fornito dal Comune, ecc...). La raccolta sarà effettuata con il ritiro del sacco da parte degli operatori incaricati o davanti l'uscio di casa dell'utente (porta a porta) o all'incrocio tra il passo privato dell'utente e la strada pubblica (porta a porta) oppure tramite il ritiro del sacco dalla cesta pubblica di conferimento;
 - c) raccolta di prossimità (con contenitori da 240 lt come quelli già dislocati) della frazione organica con uso di sacchetti in mater-bi;
 - d) raccolta di prossimità (con contenitori da 240 lt da posizionare possibilmente a fianco di quelli per l'organico) per il vetro domiciliare. Il vetro deve essere conferito direttamente, privo di tappi di alluminio o plastica e privo di sacco di plastica esterno;
 - e) raccolta di prossimità (con contenitori da 240 lt da posizionare possibilmente a fianco di quelli per l'organico) per i pannolini e pannoloni di ogni genere. Gli stessi vanno conferiti nei contenitori in comuni sacchi di plastica o di carta. E' vietato utilizzare i sacchi destinati alla raccolta domiciliare dei RSU indifferenziati;
 - f) raccolta porta a porta presso le utenze commerciali del vetro, degli imballaggi: e del resto

dei RSU indifferenziati in orari prefissati e con frequenza da concordare con il Gestore del servizio. Le tipologie di rifiuti sopradetti vengono raccolti separatamente davanti agli esercizi;

- g) raccolta domiciliare del resto dei RSU indifferenziati, con sacco/contenitore. La raccolta sarà effettuata con il ritiro del sacco da parte degli operatori incaricati o davanti l'uscio di casa dell'utente (porta a porta) o all'incrocio tra il passo privato dell'utente e la strada pubblica (porta a porta) oppure tramite il ritiro del sacco dalla cesta pubblica di conferimento.
- 2 Il servizio domiciliare per le utenze domestiche è organizzato in modo che in giorni prefissati l'utente possa collocare all'esterno della propria abitazione secondo le modalità previste dal precedente comma 1, nella fascia oraria indicata, i sacchi/contenitori di rifiuti corrispondenti al giorno del programma, mentre per il vetro, la frazione organica e i pannolini e pannoloni di ogni genere il conferimento avverrà da parte dell'utente quando lo riterrà opportuno, essendo utilizzati contenitori stradali.
- 3 Il servizio di raccolta, utilizza mezzi satellite con vasca di raccolta e sistema alzavoltabidoni. Al completamento del ciclo di raccolta, provvederà a scaricare i rifiuti in scarrabili siti nel Centro di Raccolta comunale. Non appena riempiti gli scarrabili saranno trasportati agli impianti per il trattamento dei rifiuti. I rifiuti indifferenziati verranno avviati allo smaltimento nell'impianto deputato.
- 4 Per il servizio di raccolta differenziata a cassonetti i materiali raccolti verranno avviati direttamente agli impianti di trattamento.

Art. 18

Dotazione delle attrezzature

- 1 Per il servizio di raccolta domiciliare si doterà l'utenza delle seguenti attrezzature:
- Contenitori domiciliari (es. raccolta organico): verranno consegnati nella quantità pari ad 1 per ogni utenza iscritta nel ruolo del servizio. La pulizia e la custodia degli stessi è a totale carico dell'utente, mentre la sua sostituzione potrà avvenire solo per normale usura.
 - Sacchetti: saranno forniti nell'ambito dell'organizzazione del servizio in numero sufficiente ad un uso razionale degli stessi. Per richieste di sacchetti superiori alla dotazione standard gratuita, l'utente sarà tenuto a corrispondere un prezzo stabilito dall'Amministrazione. E' fatto divieto all'utente, salvo specifica autorizzazione, di utilizzare sacchetti diversi da quelli in dotazione per i vari materiali, eccetto che per i pannolini di ogni genere, da conferire nei relativi contenitori stradali, per i quali devono essere utilizzati comuni sacchi di plastica o di carta.

§4

CENTRI DI RACCOLTA

Art. 19

Centro Multiraccolta

1. È istituito un centro multiraccolta soggetto alle disposizioni vigenti in materia.
2. Per la definizione, la gestione, le tipologie dei rifiuti raccolti e il funzionamento del Centro di Raccolta si dà mandato alla Giunta Comunale di provvedere all'adozione dei criteri regolamentari.

§5

RACCOLTA DEI RIFIUTI ASSIMILATI

Art. 20

Raccolta dei rifiuti assimilati ai RSU

1. I rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere raggruppati per tipologie omogenee e, per le frazioni per le quali è istituita la raccolta differenziata, devono essere avviati a recupero.
2. L'accertamento della natura e della quantità dei rifiuti può avvenire:
 - a) d'ufficio anche con sopralluogo,
 - b) a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione (fornita su moduli all'uopo predisposti) corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire nei particolari, tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti e delle loro quantità.
3. L'esistenza di una convenzione di smaltimento con Ente od Impresa autorizzata non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione del ruolo dalla tassa/tariffa dell'utente.

CAPO III
SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA

Art. 21
Perimetro di servizio

1. I servizi inerenti la raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati esterni, vengono espletati dal Comune o da altre ditte appositamente incaricate dallo stesso, nelle aree di seguito indicate e secondo la delimitazione cartografica approvata con Delibera di Giunta n. 26 del 18.01.1993:
 - a) le strade e le piazze,
 - b) le strade vicinali classificate di uso pubblico,
 - c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti questi requisiti: siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.); siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette ecc.);
 - d) aree a verde pubblico non recintate
 - e) rive dei corsi d'acqua superficiali.

Art. 22
Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato

1. Il servizio di pulizia manuale e/o meccanica comprende lo spazzamento generale completo, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dal precedente articolo.
2. Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di uso pubblico inclusa nel perimetro.
3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite dal Comune, in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecnologie impiegate per ogni singolo settore garantendo i principi generali espressi nel presente Regolamento.
4. I rifiuti raccolti verranno conferiti allo smaltimento finale presso discarica autorizzata.

Articolo 23
Cestini porta rifiuti

1. Allo scopo di garantire il mantenimento delle aree pubbliche o di uso pubblico, potranno essere installati e gestiti a cura del Comune appositi contenitori.
2. Tali contenitori non potranno essere utilizzati per il conferimento dei rifiuti interni e degli ingombranti.
3. Dovranno essere assicurati il regolare svuotamento dei cestini, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi possono essere dotati e la periodica pulizia dei contenitori medesimi mediante lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni.

Articolo 24

Pulizia dei mercati

1. I venditori ambulanti devono curare la pulizia e il decoro del posteggio loro assegnato.
2. Al termine del mercato della fiera o altro, prima di allontanarsi dal posteggio devono provvedere affinché lo stesso rimanga libero da immondizie o rifiuti di qualsiasi natura.
3. Durante lo svolgimento del mercato non devono gettare rifiuti o sotto il proprio banco o nell'area del posteggio o sulla pubblica via antistante, ma depositare ogni residuo derivante dall'attività in modo ordinato nei contenitori e/o negli spazi appositamente adibiti.
4. Alla fine dell'attività del mercato il Comune o altre ditte appositamente incaricate dallo stesso provvederà tempestivamente alla raccolta e trasporto nei luoghi di trattamento e/o smaltimento finale.
5. Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti.

Articolo 25

Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni o aree pubbliche o utilizzano aree spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie i ristoranti, e simili devono provvedere a mantenere pulita l'area esterna di pertinenza collocando, se necessario, appositi contenitori, indipendentemente dal periodo in cui viene effettuato il normale servizio di spazzamento.
2. I gestori di pubblici esercizi hanno l'obbligo di effettuare il servizio di spezzamento e pulizia sulle aree esterne che pur non essendo di propria pertinenza, risultino imbrattate dai residui o dagli involucri delle merci vendute. I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti con le stesse modalità

previste per i rifiuti urbani e assimilati interni.

Articolo 26

Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

- 1 Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti una volta terminato il periodo di sosta.
- 2 Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere la clausola sulle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti.

Articolo 27

Rifiuti prodotti durante manifestazioni pubbliche.

- 1 Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro Cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare feste, sagre corse sportive o altro su strade piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Servizio pubblico di Igiene Urbana il programma delle iniziative indicando le aree che si intende impegnare ed utilizzare.
- 2 Alla fine della manifestazione i responsabili dovranno provvedere direttamente, o in accordo con il Servizio Pubblico, a ripulire le zone dove si è svolta l'attività.
- 3 Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Servizio Pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 28

Spazzamento delle foglie

- 1 Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
- 2 Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento/recupero.

Articolo 29

Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie

- 1 Il Comune assicura il buon funzionamento dei pozzetti stradali intervenendo in caso di necessità tramite il Servizio Manutenzione Strade
- 2 Il servizio Comunale provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il deflusso.
- 3 E' fatto assoluto divieto introdurre rifiuti negli stessi.

Articolo 30

Carico e scarico di merci e materiali

- 1 Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
- 2 In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento.

Articolo 31

Pulizia terreni non occupati da fabbricati

- 1 I lotti inedificati compresi o immediatamente contigui all'abitato e visibili da spazi pubblici, devono essere decorosamente mantenuti e recintati a richiesta dell'Amministrazione Comunale.
- 2 .Le aree che non siano recintate, rimanendo accessibili e visibili da spazi pubblici, devono essere convenientemente sistemate in modo da escludere pericolo per l'incolumità pubblica e l'igiene.
- 3 I proprietari sono responsabili della formazione abusiva di scarichi e devono pertanto provvedere alla pulizia ed alla rimozione di rifiuti che vi vengano depositati.
- 4 In caso di scarico abusivo di rifiuti su detti terreni anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità degli stessi sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, alla pulizia, al ripristino delle condizioni originali dell'area e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Articolo 32

Disposizioni per proprietari di animali domestici

- 1 I proprietari degli animali domestici o le persone che li hanno in custodia devono asportare le deiezioni solide degli animali loro affidati, in conformità con quanto indicato nell'ordinanza Sindacale vigente, dalle strade e aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, oltre agli spazi destinati alla conduzione dei cani o di altri animali domestici.

Articolo 33

Lavaggio delle aree pubbliche e zona mercato

1. Nei periodi di tempo in cui se ne manifesta la necessità, il personale comunale dovrà provvedere all'innaffiamento o lavatura delle aree pubbliche in modo uniforme, senza sollevare polvere nel rispetto di quanto previsto da leggi e regolamenti sanitari vigenti.

2. Il personale preposto allo spazzamento delle vie è tenuto alla periodica disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato.

Articolo 34

Disposizioni diverse

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultano sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Rientrano tra i compiti affidati al personale preposto allo spazzamento delle vie:

- a) la pulizia, su segnalazione da parte degli uffici comunali competenti, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili;
- b) rimozione delle deiezioni canine;
- c) spollonatura ed estirpazione delle erbe infestanti cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze del Comune.

CAPO IV

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Art. 35

Automezzi

1. Il trasporto dei rifiuti dal luogo di raccolta a quello di smaltimento è effettuato con automezzi idonei (autocompattatori e similari), ed è effettuato in modo da evitare dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri e di cattivi odori.
2. Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.
3. Gli automezzi di cui ai commi precedenti possono essere autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.
4. Oltre a quanto stabilito dal Codice della Strada, con ordinanza del Sindaco possono essere disposti divieti di sosta o di fermata o altri divieti e/o limitazioni in prossimità dei contenitori di rifiuti onde permettere la raccolta, lo spazzamento e il lavaggio delle strade.

CAPO V

SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Art. 36

Modalità dello smaltimento e recupero

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al servizio pubblico di raccolta avviene nel quadro della programmazione della gestione integrata come definita in sede di applicazione del D. Lgs. n. 152/2006.
2. Al recupero e/o riciclo e/o riutilizzo dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata provvede il Gestore del Servizio:
 - a) avvalendosi dell'opera dei Consorzi nazionali obbligatori, previsti dal D. Lgs. n.152/2006;
 - b) avvalendosi di imprese private debitamente autorizzate al recupero e/o riciclo e/o riutilizzo ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006;
 - c) valorizzando le frazioni di rifiuti per cui esiste un mercato.
3. Le attività di cui ai comma 1 e 2 devono esplicarsi nel pieno rispetto dei Piani regionali e provinciali di settore, nel quadro delle programmazione definita in tale sede a livello di ATO.

CAPO VI

GESTIONE DI TIPOLOGIE PARTICOLARI DI RIFIUTI

Art. 37

Rifiuti inerti

1. I rifiuti inerti prodotti dalle utenze domestiche per piccole manutenzioni degli immobili possono essere conferiti al Centro di raccolta per quantitativi che non superano i 100 Kg/giorno, per un massimo di 5 giorni all'anno, ovvero a centri esterni ai fini del recupero, convenzionati con il Comune o con il Gestore del servizio.
2. Il conferimento dovrà essere effettuato direttamente dall'utente del servizio titolare o conduttore dell'abitazione, a propria cura e spese.

Articolo 38

Veicoli a motore e rimorchi

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso, deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, debitamente autorizzata. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione, può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali della casa costruttrice per la consegna successiva ai centri di demolizione, qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

Art. 39

Rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006 sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del medesimo articolo.
2. Conformemente all'art. 2, comma 1, lett. e) del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, si intendono per "rifiuti da esumazione ed estumulazione" i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
 - 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

- 3 I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
- 4 Conformemente all'art. 2, comma 1, lett. f) del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, si intendono per "rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali" i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
- 5 I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione. Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.
- 6 Le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione sono gestiti secondo quanto stabilito dal regolamento sulla gestione dei rifiuti sanitari di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e dal Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 40

Resti di animali

- 1 Le carcasse di animali rinvenuti sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, corsi d'acqua in genere, laghi, di qualunque natura essi siano, seppur classificabili come rifiuti urbani a norma dell'art. 184, comma 2, lett.d) del D. Lgs.n.152/2006, sono rimosse ed avviate a smaltimento a cura del Servizio secondo quanto stabilito dal Regolamento 1774/2002/CE recante "Norme sanitarie relative ai

sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”, il quale costituisce disciplina esaustiva ed autonoma ai sensi dell’art. 185, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006.

- 2 Ai corpi interi o alle parti di animali selvatici non sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, per i quali non è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE, valgono le seguenti prescrizioni:
 - i resti di animali di piccole dimensioni possono essere immessi direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani, a condizione che il contenitore medesimo venga svuotato e avviato in discarica entro 24 ore dal rinvenimento di tali resti;
 - i resti di animali di dimensioni maggiori, su parere del servizio veterinario competente, devono essere prontamente allontanati dalle aree di rinvenimento e avviati alla termodistruzione o interrati in idonei terreni preventivamente individuati dall'Amministrazione Comunale, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri; qualora non sia possibile la termodistruzione o il reinterro, le carogne possono essere smaltite in discarica per rifiuti speciali non pericolosi previa visita veterinaria, dalla quale risulti l'esclusione di qualsiasi pericolo di trasmissione di malattie infettive.

Art. 41

Siringhe

- 3 Per motivi igienico-sanitari e di sicurezza il Servizio effettua la raccolta delle siringhe usate ed abbandonate su suolo pubblico o soggette ad uso pubblico.
- 4 La raccolta delle siringhe è effettuata su segnalazione, dagli addetti alla Polizia Municipale, dotati di idonee attrezzature, quali pinza con leva di comando e contenitori con chiusura.
- 5 Le siringhe raccolte, pur rappresentando dei rifiuti urbani esterni, stante la particolare origine e natura, vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'A.S.U.R. previa disinfezione e raccolta in appositi contenitori, a norma del D.P.R. 15 Luglio 2003 n. 254.
- 6 Presso il Centro di Raccolta potrà essere organizzata un'apposita area di deposito tecnicamente idonea ad evitare ogni rischio.
- 7 Le siringhe verranno avviate a smaltimento mediante termodistruzione presso impianti autorizzati, ai sensi delle vigenti normative.

Art. 42

Potature e sfalci

- 1 I rifiuti organici, quali le potature e gli sfalci di aree verdi, provenienti da manutenzione di aree pubbliche o d'uso pubblico dovranno obbligatoriamente essere conferiti al Centro di Raccolta, sia che trattasi del servizio in economia che affidato a ditte terze.

Art. 43

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)

- 1 Il Comune organizza la raccolta dei RAEE, nel quadro della disciplina attualmente vigente.
- 2 In virtù di tale disciplina il soggetto gestore organizza la raccolta utilizzando i Centri di raccolta comunali, ovvero attivando il servizio di raccolta domiciliare periodica: sulla base dei bacini di riferimento si prevede un sistema di raccolta che si basa sulla massima efficienza e meccanizzazione, sin dalla fase di prenotazione del ritiro a quella di gestione automatizzata dei circuiti di ritiro.
- 3 L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del bilancio, può decidere di applicare al servizio di raccolta domiciliare dei RAEE un diritto di chiamata.

CAPO VII

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 44

Controlli

- 1 Al controllo sull'osservanza del presente Regolamento possono procedere, oltre al personale della Polizia Municipale e agli altri organi di vigilanza ambientale, gli operatori addetti al servizio di raccolta e/o preposti alla gestione del Centro comunale, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento a carattere generale del 14 luglio 2005.
- 2 Gli operatori addetti al servizio di raccolta e/o preposti alla gestione del Centro comunale, qualora riscontrino una violazione di legge o del presente Regolamento, redigono apposita relazione e la trasmettono prontamente all'Ufficio di Polizia Municipale, il quale provvede alla relativa contestazione.
- 3 L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, potrà in qualunque momento decidere, con apposita delibera di Giunta, di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle isole ecologiche e/o del Centro di Raccolta, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza.

Art. 45

Sanzioni

1. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e per tale violazione non sia applicabile altra sanzione prevista dalla normativa di settore, verrà comminata la sanzione residuale prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 46

Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti

1. Il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo è sancito dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006.
Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti di qualsiasi natura e tipologia sul suolo e nel suolo. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o allo stato liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
Nel caso in cui siano rinvenuti rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato sul suolo

o nel suolo, l'Ufficio di Polizia Municipale procede, in contraddittorio con i soggetti interessati, ad individuare l'autore dell'abbandono o del deposito incontrollato e ad accertare se la violazione sia imputabile, a titolo di dolo o colpa, al proprietario dell'area o al titolare di altro diritto reale o personale di godimento sulla stessa.

Il Comune, con ordinanza sindacale indirizzata all'autore dell'abbandono/ deposito incontrollato nonché al proprietario e ai titolari di diritti reali o personali di godimento ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, dispone le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, fissando il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

- 2 Resta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D. Lgs. n.152/2006.
- 3 Resta salvo altresì il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti a norma degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000, qualora ne ricorrano i presupposti.
- 4 Il Sindaco, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione di rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi della normativa vigente, può avvalersi dei competenti Servizi della ASL e dell'ARPAM, i quali si esprimono, salvo i casi d'urgenza, entro 30 giorni dalla richiesta.
- 5 Quando sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Sindaco può prescrivere che la stessa venga recintata a spese del proprietario, ove questi non provveda allo sgombero dei materiali.

Articolo 47

Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati

1. I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi della normativa vigente in materia.

TITOLO TERZO
PERSONALE: FORMAZIONE –
INFORMAZIONE – ORGANIZZAZIONE

Art. 48

Formazione del personale

1. Il Comune programmerà un corso di formazione tecnica diretta agli amministratori ed ai tecnici comunali, aperto ai quadri imprenditoriali operanti sul territorio. Il corso sarà incentrato sull'approfondimento delle tematiche della vigente normativa ambientale e cioè il D.Lgs.n.152/2006.
2. A questo corso di formazione dovranno seguire specifici incontri con gli stessi soggetti, in presenza di modificazioni operative e/o interpretative e/o strutturali sulla normativa ambientale corrente o di particolari problematiche ambientali dovessero insorgere per il Comune.

Art. 49

Informazione del personale

1. Agli amministrazioni ed ai tecnici comunali dovrà pervenire, con i mezzi più idonei che il Comune andrà ad individuare, un flusso, costante ed aggiornato, di informazioni, di pareri, di commenti alla normativa corrente in materia ambientale, organizzato e finalizzato al sempre migliore espletamento della loro attività, al raggiungimento ottimale delle finalità e degli obiettivi del Servizio.
2. Nel corso degli incontri periodici previsti dal secondo comma dell'articolo precedente gli amministratori ed i tecnici comunali potranno confrontarsi criticamente relativamente agli aggiornamenti informativi ricevuti.

Art. 50

Collaborazione con altri enti

- 1 Le attività di formazione ed informazione di cui agli articoli precedenti potranno essere programmate e realizzate in collaborazione con l'Ente gestore e con il Settore Ambiente dell'Amministrazione Provinciale, nell'ottica di garantire uniformità di orientamenti e standard a livello di ATO.

TITOLO QUARTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 51

Tariffa gestione rifiuti urbani

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, è istituita apposita tassa/tariffa deliberata dalle competenti Autorità Comunali.
2. Si rimanda a quanto previsto nel vigente Regolamento Comunale per la determinazione della tassa/tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 52

Regolamenti

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme dei Regolamenti di igiene, di polizia urbana, edilizio e per la determinazione della TARSU/TARIFFA per la gestione dei rifiuti urbani interni.
2. È abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

Art. 53

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari con esse contrastanti.

Art. 54

Casi non previsti dal presente Regolamento

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione:
 - a) le norme comunitarie, nazionali e regionali;
 - b) il regolamento comunale d'igiene;
 - c) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale;
 - d) le ordinanze del Sindaco;
 - e) altri regolamenti comunali, regionali, ecc..

Art. 55

Modifiche del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Allegato A - ELENCO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI (ai sensi dell'art.

198, comma 2, lettera g) del D.Lgs.152/2006)

In base alla vigente normativa, sono "assimilate" ai Rifiuti Urbani le seguenti categorie di rifiuti:

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane
- Cassette, pallets
- Accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- Feltri e tessuti non tessuti
- Pelle o similpelle
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- Rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- Accessori per l'informatica
- Contenitori in plastica per prodotti di disinfezione per sale mungitura, vuoti e lavati
- Teli di polietilene ad alta densità per trinciati o altri usi, parti interne per concime, parte interna per big-bags
- Flaconi in vetro vuoti e lavati.